

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Sentenza 20 luglio 1999 n. 359** - Pres. Berruti, Est. Carboni - Buccheri (Avv. P. Virga) c. Comune di Isola delle Femmine (n.c.) e Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e Capitaneria di Porto di Palermo (Avv.to Stato Bucalo) - (annulla T.A.R. Palermo, Sez. II, 1 aprile 1998 n. 669).

**Edilizia ed urbanistica - Ordinanza di demolizione - Emessa facendo riferimento ad una ordinanza di ingiunzione di sgombero di area demaniale marittima - Illegittimità - Ragioni.**

*E' illegittima una ordinanza sindacale di demolizione di un immobile assistito da regolare concessione edilizia per occupazione del demanio marittimo facendo mero rinvio al provvedimento di sgombero emesso dell'autorità marittima, atteso che l'ordinanza di demolizione da parte del Sindaco può essere emessa, previa annullamento della concessione edilizia, solo in conseguenza di autonome valutazioni attinenti alla cura degl'interessi pubblici nelle materie edilizia e urbanistica commesse dalla legge all'Autorità comunale.*

**FATTO**

Il ricorrente, proprietario di una villa costruita in forza di licenza edilizia del 21 febbraio 1976, delimitata da un muro di recinzione su un terreno sito nel comune di Isola delle Femmine e distinto in catasto dalle particelle 599 e 600 del foglio di mappa 1, è stato destinatario dell'ordine di sgombero 10 novembre 1986 n. 509 emesso dalla capitaneria di Porto di Palermo, motivato con il fatto che con il muro di recinzione erano stati occupati circa 100 mq di demanio marittimo e che inoltre erano state eseguite opere edilizie entro la fascia di 30 m dal confine con il demanio senza il nulla-osta richiesto dall'articolo 55 del codice della navigazione.

Il ricorso giurisdizionale proposto (dopo il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente) dall'interessato contro il suddetto provvedimento è stato respinto dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con sentenza 27 settembre 1996 n. 1157, che successivamente è stata confermata in appello con decisione 8 agosto 1998 n. 456 di questo Consiglio.

In seguito al provvedimento della capitaneria di Porto, il sindaco di Isola delle Femmine, con atto privo di data e numero comunicato al destinatario il 10 gennaio 1987, visto il provvedimento della capitaneria di porto con il quale era stata contestata l'occupazione del suolo demaniale, ingiunse all'ingegner Buccheri, "responsabile dell'abuso di che trattasi" di demolire le opere.

Questo secondo atto fu impugnato dal destinatario con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Sicilia notificato il 3 e 4 marzo 1987. A sostegno del ricorso furono dedotti i motivi seguenti.

1) violazione degli articoli 32 del codice della navigazione e 58 del relativo regolamento, in quanto non era stato preventivamente notificato nessun verbale di delimitazione del demanio marittimo.

2) violazione delle stesse norme, non essendosi tenuto conto degli atti pubblici e delle mappe catastali, anche per il fatto che la particella 599 si trova più a monte della particella 600 di cui non viene contestata la proprietà privata.

3) Contraddittorietà con i precedenti atti urbanistici ed edilizi dello stesso comune.

4) Contrasto con l'esistenza di una strada comunale in fregio alla particella contestata.

5) Indeterminatezza del provvedimento impugnato, non essendo state precisate l'estensione e la consistenza delle opere da demolire.

Il tribunale amministrativo regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, considerando che il provvedimento impugnato era concordemente qualificato come atto dovuto dal sindaco in conseguenza dell'ordine di sgombero emesso della capitaneria, che i motivi dedotti

contro il provvedimento del sindaco erano sostanzialmente dedotti contro quello della capitaneria ed erano già stati giudicati infondati dal medesimo tribunale con la sentenza n. 1157 del 1996, e che non v'era luogo a disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello contro l'atto della capitaneria di porto.

Appella l'ingegner Buccheri, deducendo i seguenti motivi.

1) La delimitazione ai sensi degli articoli 54 e 55 del codice della navigazione costituisce, nel caso d'incertezza del confine del demanio marittimo, necessario presupposto di legittimità sia dell'ordinanza di sgombero che dell'ordinanza di demolizione (con questo motivo, l'appellante riproduce i primi due motivi del ricorso di primo grado).

2) Contraddittorietà, in quanto l'ordine di sgombero è stato sospeso dall'assessore in seguito all'istanza cautelare contenuta nel ricorso gerarchico proposto dall'ingegner Buccheri contro il provvedimento stesso.

3) Contraddittorietà con i precedenti (provvedimenti) urbanistici ed edilizi dello stesso comune d'Isola delle Femmine, dal momento che il ricorrente aveva costruito in base a regolare licenza edilizia ed in fregio alla strada comunale, secondo le indicazioni risultanti dal piano regolatore del comune e delle prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale.

4) Sviamento di potere, in quanto l'ordinanza di demolizione presupponeva che fosse stata previamente revocata la licenza edilizia a suo tempo rilasciata; l'amministrazione comunale, inoltre, non ha tenuto conto del fatto che l'interessato avrebbe potuto ottenere, per l'area che si assume abusivamente occupata, una concessione - per la quale era già stata presentata istanza - da parte dell'autorità preposta al demanio marittimo.

### **DIRITTO**

Il secondo motivo d'appello non riproduce censure contenute nel ricorso di primo grado e pertanto, come motivo nuovo in appello, è inammissibile.

Il secondo motivo d'appello, che ripropone i primi due motivi d'appello, è infondato: effettivamente, si tratta di censure dirette a contestare l'abusiva occupazione del demanio, e perciò riguardano l'ordine di sgombero della capitaneria di porto, impugnato in altro giudizio, e non sono conferenti nel presente giudizio.

Sono invece fondati i motivi terzo e quarto, che nella sostanza riproducono il terzo motivo del ricorso di primo grado, di contrasto con la licenza edilizia a suo tempo rilasciata, e possono essere congiuntamente esaminati. L'ingegner Buccheri ha costruito in base a una licenza edilizia. Il sindaco non poteva ordinare la demolizione, se non dopo avere eventualmente annullato la licenza edilizia, sia pure per occupazione del demanio, ma in conseguenza di autonome valutazioni attinenti alla cura degli interessi pubblici nelle materie edilizia e urbanistica a lui commessa dalla legge; mentre non ha senso il puro e semplice richiamo al provvedimento dell'autorità marittima, la quale aveva appunto già provveduto, con proprio provvedimento esecutivo, alla tutela degli interessi demaniali di sua competenza.

L'appello, in conclusione, dev'essere accolto. Segue la condanna dell'amministrazione comunale alle spese di giudizio, che si liquidano in lire 3.000.000 per il primo grado e in lire 4.000.000 per il grado d'appello; mentre tra l'appellante e l'amministrazione regionale, estranea al provvedimento impugnato, possono essere compensate.

### **Per questi motivi**

accoglie e l'appello indicato in epigrafe, e per l'effetto, m; riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza di demolizione del sindaco di Isola delle Femmine, comunicata il 10 gennaio 1987. Condanna il comune di Isola delle Femmine al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in lire settemilioni, a favore dell'appellante, e compensa le spese tra l'appellante e l'amministrazione regionale.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 9 giugno 1999, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Alberto Berruti, presidente, Raffaele Carboni, estensore, Carmine Volpe, Raffaele Tommasini,  
Antonino Di Blasi, componenti.  
Depositata il 20 luglio 1999.